

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI GENOVA

ART 1 - Composizione e funzionamento

1. II CPO é composto da:

- Un componente del consiglio giudiziario, nominato tra i magistrati eletti, il quale assume le funzioni di Presidente;
- Due magistrati, di cui almeno la metà donne, preferibilmente svolgenti funzioni tra loro diversificate, e cioè civili, penali e requirenti, designate congiuntamente dalla Giunta Distrettuale dell'ANM e/o dall'ADMI;
- Una donna avvocato, designata dal CPO presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero, in mancanza del CPO, dal Consiglio dell'Ordine medesimo;
- Un'esperta in materia di parità designata dalla Consigliera Regionale di Parità o dalla Commissione Pari Opportunità presso la Regione;
- Una componente del CPO costituito tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso la Corte di Appello o, in mancanza di detto CPO, su designazione dell'Organismo di rappresentanza unitaria del personale previsto dall'art. 43 codice P.O. con rinvio all'art. 42 D. Lgs. 30/3/2001 n. 1665, ovvero, ove questo non provveda alla designazione, su indicazione del Dirigente Amministrativo della Corte

2. I componenti designati restano in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Giudiziario nel cui ambito sono stati nominati e sono prorogati di diritto sino a nuova nomina da parte del Consiglio Giudiziario di nuova elezione o, per i componenti non magistrati, da parte degli organismi di designazione.

3. In caso di dimissioni dall'incarico in corso di mandato gli organismi competenti alla nomina provvederanno tempestivamente alla sostituzione del componente dimissionario, senza che l'attività



del Comitato resti nel frattempo sospesa, a condizione che sia possibile la formazione delle previste maggioranze.

Art. 2 - Finalità e compiti del CPO


1. Le finalità del CPO sono da individuarsi:

- a. nella rimozione di ogni discriminazione che impedisca una effettiva parità professionale tra magistrati;
- b. nella valorizzazione del lavoro delle donne magistrato sia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro che in quello della qualificazione e formazione professionali;
- c. nell'intento, attraverso la divulgazione e la formazione, di conseguire un cambiamento organizzativo secondo un'ottica di genere.

2. Compito del Comitato è quindi quello di perseguire una politica di genere attraverso un'attività propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio Giudiziario e del CPO istituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura, nonché di svolgere una attività di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti degli Uffici del Distretto, che miri a consentire, in particolare alle donne magistrato, di contemperare le esigenze familiari - maternità e compiti di cura - con quelle professionali.

3. L'intento è quello di realizzare un'organizzazione degli uffici che persegua l'efficienza anche attraverso una nuova cultura fondata sulla valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati, volta a garantire un giusto equilibrio tra esigenze familiari e professionali. Tale organizzazione va perseguita anche attraverso la valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati in caso di maternità, gravidanza e prole inferiore ai tre anni di età, vigilando sulla attuazione delle disposizioni tabellari in materia (art. 45 Circ. Tab. 2009/2011), e sull'utilizzo dei congedi parentali.

4. A tal fine il CPO può suggerire al Comitato Scientifico del CSM e all'Ufficio Referenti per la Formazione decentrata incontri di studio sulle pari opportunità e sulle problematiche di genere.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, the initials 'S.R.', and a circled number '2'.

5. Il Comitato viene consultato su tali tematiche su richiesta dei singoli magistrati o su segnalazione dei componenti del Consiglio Giudiziario; il C.P.O. di sua iniziativa può esprimere pareri non vincolanti, sulla base di dati comunque pervenuti alla sua conoscenza (es. tabelle degli uffici, documenti organizzativi, modifiche tabellari ect..).

6. Il Comitato, qualora dalle proprie indagini conoscitive emergano dati comprovanti discriminazioni di genere o situazioni che comunque possano comportare situazioni di disuguaglianza, può inviare una segnalazione al Consiglio Giudiziario, eventualmente chiedendo approfondimenti istruttori.

Art 3 - Diritto di informazione


1. Il Comitato viene investito delle problematiche di genere su richiesta dei singoli magistrati, su segnalazione dei componenti del Consiglio Giudiziario o per iniziativa dello stesso CPO sulla base di dati comunque pervenuti alla sua conoscenza.

2. Per poter svolgere le indagini necessarie ai propri fini, il Comitato ha diritto di accesso alle informazioni su persone ed uffici ed ai documenti, compresi i dati nominativi, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

3. In particolare il Comitato, tramite richiesta formulata dal suo Presidente, può prendere visione ed estrarre copia di dati statistici, delle tabelle di organizzazione degli uffici, dei documenti organizzativi delle Procure, nonché di tutta la documentazione di cui può avvalersi il Consiglio Giudiziario per le funzioni di vigilanza (ordini di servizio, circolari, nonché di ogni provvedimento riguardante l'assegnazione degli affari, l'applicazione a gruppi o sezioni, la destinazione dei magistrati, ecc...

Art. 4 - Monitoraggio

1. Al fine di conoscere la situazione organizzativa degli uffici del distretto, all'atto della sua costituzione e in seguito, con cadenza

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'D. G. R.' with a large flourish, and there are some other initials and a small number '3' nearby.

almeno biennale, il Comitato effettua un monitoraggio per l'aggiornamento dei dati sul numero dei magistrati uomini e donne presenti nel distretto e sulle funzioni svolte nell'ambito degli uffici di tribunale, procura e corte d'appello.

Art. 5 - Organizzazione delle sedute

1. Al Presidente (o, in caso di suo impedimento, un suo delegato da individuarsi tra i componenti magistrati) spetta la convocazione delle sedute, il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del comitato.

2. Il Comitato si riunisce tendenzialmente ogni due mesi, preferibilmente di martedì, su impulso del presidente (o del suo delegato, in caso di impedimento) e in via straordinaria e per ragioni d'urgenza anche su richiesta di uno dei suoi componenti.

3. Le convocazioni, con l'Ordine del Giorno, se non vengono individuate di volta in volta al momento della chiusura di ogni seduta, avvengono via mail con un preavviso di almeno 10 giorni. A tal fine i componenti si scambieranno i propri indirizzi di posta elettronica.


4. Ciascun componente può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un determinato affare.

5. Nella prima seduta il Comitato nomina tra i componenti un Segretario con funzioni di assistenza al Presidente, di coordinamento e di redazione del verbale.

6. Il verbale delle sedute viene redatto e conservato, sotto la direzione del Presidente, nella segreteria del Consiglio Giudiziario. Le questioni attinenti alla verbalizzazione devono essere poste nella stessa seduta. Il verbale viene approvato al termine della seduta ovvero all'inizio della seduta successiva.

7. Nelle votazioni si applica il criterio della maggioranza e, in caso di parità dei presenti, è decisivo il voto espresso dal Presidente. Quando il verbale o altra delibera viene approvata a maggioranza, se ne dà atto, omessa ogni indicazione nominativa dei votanti.

8. Le assenze devono essere giustificate, anche tramite posta elettronica. L'assenza ingiustificata per oltre tre sedute nel corso



di un anno può comportare la decadenza dall'incarico e la sostituzione del componente.


Art. 6 - Sportello Elettronico Informativo

Viene istituito un indirizzo di posta elettronica per acquisire comunicazioni o segnalazioni relative a problematiche di genere provenienti da magistrati (uomini e donne) del distretto.


Di tali problematiche si discuterà in occasione della prima riunione successiva alla segnalazione, salvo che si tratti di questioni gravi e/o urgenti e venga richiesta una sollecita convocazione del Comitato.

Art. 7 - Modifiche

Potranno essere apportate modifiche al presente regolamento con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.



Santo Di Jorio
Giurista



Anna Roberto